

ACCORDO QUADRO

Parte Normativa

Sulla regolazione delle società/consorzi/cooperative delle forniture di servizi di movimentazione e distribuzione delle merci e delle agenzie indirette su tutto il territorio nazionale

Il 4 dicembre 2019 presso la sede dell'Associazione Datoriale ALSEA a Milano si sono incontrate:

la Società UPS srl, rappresentata dai sgg. Pasquale Palombella, Fabio Sgobba la Sig.ra Delia Lissoni,

e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rappresentate rispettivamente a livello nazionale dai sigg. Valeria Mizzau, Roberto Legramandi e Walter Barbieri;

Filt Cgil Lombardia, rappresentata dai sigg. E. Barosselli, A. Gallotta,

Filt Cgil Roma e Lazio, rappresentate dai sigg. A. Antonelli, M Pedretti,

Filt Cgil Toscana, rappresentata dai sigg. C. Gani, M. Caroti

Filt Cgil Emilia Romagna, rappresentata dai sig.ra S. Sandri,

Fit Csil Lombardia rappresentata dal sig. M. Zaccaria

Uiltrasporti Lazio rappresentata dal sig. M. Paolucci

Con la partecipazione dei rappresentati territoriali

e le RSU/RSA Filt Cgil e Uiltrasporti, rispettivamente i sigg. A. Forlano, J. Valdiviezo, P. Calderon, G. Rinaldo, E. Agapito, R. Baglivo, F. Tarzia, F. Carbonaro, S. Perzia, G. Batazza, S. Gorelli, C. Dobroiu, S. Chellini, A. Rudino.

Premesso che

1. In data 8 marzo 2010 le Parti sottoscrivevano un primo accordo di regolazione del sistema di fornitura dei servizi di movimentazione per la Società, un primo tentativo di uniformare i trattamenti contrattuali, normativi ed economici nel perimetro della filiera di produzione del prodotto offerto da UPS, nella ricerca di una corretta equiparazione di diritto tra lavoratori diretti della Società e lavoratori indiretti;

2. In data 15 aprile 2016 le Parti estendevano tale perimetro di regolarità ed equità, sottoscrivendo un accordo anche nell'ambito delle forniture dei servizi di distribuzione urbana ed extraurbana delle merci;
3. Entrambe le esperienze hanno rappresentato un importante passo avanti nella normalizzazione delle attività di UPS e un pregevole esempio virtuoso nell'intero settore, ma hanno anche mostrato degli evidenti limiti applicativi e sostanziali, che le Parti hanno con la presente intesa di rinnovo intenzione decisamente di correggere;
4. In un contesto di continua evoluzione della filiera Logistica, verso automazione e sviluppo tecnologico, le Parti riconoscono il valore e la professionalità del lavoro come elemento cardine e imprescindibile della crescita aziendale e, seppur in un mercato altamente competitivo, hanno intenzione di consolidare un percorso di contrattazione equa, premiale e di, piena e certa, applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (parte comune e parte speciale sezione prima, di seguito denominato CCNL) a tutti i lavoratori e le lavoratrici, diretti e indiretti, che operano per la produzione qualificata delle attività di UPS;
5. Il presente accordo è costituito da una parte normativa, stipulata in data odierna, ed una parte economica, che verrà discussa e sottoscritta entro e non oltre gennaio 2020.

Tutto ciò premesso le Parti hanno condiviso

Articolo 1 – ambito di applicazione e disposizioni generali

Il presente accordo quadro si applica a tutte le imprese di qualsiasi natura giuridica, che operano per conto di UPS nel perimetro della sua filiera, in modo diretto e indiretto, per questo motivo copia del presente accordo verrà inclusa, come parte integrante, negli accordi commerciali, che la Società sottoscriverà con i suoi fornitori di servizi di movimentazione e distribuzione merci e diffusa presso le agenzie come modello virtuoso da adottare con le loro specifiche imprese fornitrici.

Ai fini del presente articolo, gli ambiti oggetto di esternalizzazione, attraverso l'utilizzo di appalti/contratti commerciali di fornitura, sono riferiti ad attività quali logistica, facchinaggio, movimentazione, distribuzione, magazzinaggio delle merci, all'interno dei processi produttivi.

Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate solo ed esclusivamente ad imprese che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (parte comune e parte speciale sezione prima) e non possono essere oggetto di sub

appalto/sub vezione. Soltanto l'assegnazione di un appalto/contratto servizi da parte di un Consorzio ad impresa associata non costituisce subappalto/sub vezione. In caso di affidamento del servizio attraverso consorzio e/o imprese, comunque, lo stesso non potrà essere fatto a più di una/due cooperative/imprese nella stessa unità produttiva territoriale. I cambi di appalto non potranno in alcun modo aumentare la frammentazione della filiera.

Le Parti condividono che non sono applicabili altri profili.

I soggetti economici affidatari dovranno essere società di capitali iscritte alla Camera di Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio e in possesso del certificato di revisione e rating di legalità.

Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali e organizzative, disporre di propri mezzi e di idonee attrezzature, oltreché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale.

La scelta dei fornitori sarà effettuata con regolare gara nella quale saranno recepiti i contenuti del presente accordo che gli stessi fornitori si impegneranno a rispettare.

Gli operatori affidatari delle attività devono recepire integralmente, all'interno del contratto di appalto/fornitura di servizi, le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e del presente Accordo Quadro.

Tutti i soggetti affidatari applicheranno il CCNL, in ogni sua parte, compresa la sanità integrativa e l'ente bilaterale di riferimento, oltreché alla contrattazione di secondo livello in particolare Premi di Risultato, così come prevista dal CCNL stesso, nonché tutte le norme relative alla sicurezza alla salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare attenzione alla presenza e riconoscimento del ruolo degli RLS, all'efficienza e manutenzione degli strumenti e dei mezzi di lavoro e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Azienda riconosce l'importanza di uno stabile sistema di relazioni sindacali anche al fine di una migliore qualità del lavoro e s'impegna, in particolare, affinché la disciplina che regola i diritti sindacali sia correttamente applicata in tutta la filiera. Le assemblee saranno retribuite ed avranno luogo, salvo i casi di urgenza e necessità, con modalità che non intralcino il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia o all'inizio o alla fine dell'arco di attività lavorativa della filiale.

Articolo 2 – Procedure di cambio appalto/affidatario servizi

In caso di cambio di appalto/contratto di servizio, UPS dovrà comunicare alle OO.SS., stipulanti il CCNL e il presente accordo, a livello territoriale e all'eventuale RSA di tale operazione con un preavviso di almeno 25 giorni, salvo casi particolari o quanto definito al successivo art.3

Su richiesta delle stesse OO.SS., competenti territorialmente, UPS informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del cambio di appalto/fornitura di servizio, nonché all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL e del presente accordo. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l'elenco dei lavoratori precedentemente impiegati nel contratto di appalto/servizio, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere e, nello specifico, quelli derivanti dall'applicazione del corretto inquadramento Contrattuale dei driver nell'intesa economica, che verrà sottoscritta entro e non oltre gennaio 2020, per garantirne la piena esigibilità.

UPS includerà nel contratto di appalto/contratti di servizi con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni lavorative di tutti i lavoratori e le lavoratrici, impiegati nell'appalto/contratto di servizi stesso da almeno 2 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali (compreso quanto previsto dall'applicazione del corretto inquadramento Contrattuale dei driver nell'intesa economica, che verrà sottoscritta entro e non oltre gennaio 2020) ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori subordinati, occupati nelle unità produttive prima del 7 marzo 2015, l'applicazione dell'art. 18 Legge 300/70 così come modificato dalla Legge 92/2012 e l'anzianità convenzionale.

La procedura di cambio appalto/contratto di servizio deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente CCNL, a livello territoriale/aziendale. In tale sede, le parti valuteranno congiuntamente gli incrementi di organico e le negoziazioni attivate dal fornitore uscente dalla firma del presente accordo per verificarne la congruità con lo stesso.

Articolo 3 – procedure di controllo, procedura di infrazione e rescissione del contratto di appalto/contratto di servizio da parte di UPS

Le parti stipulanti la presente intesa, durante la vigenza dell'appalto/contratto di fornitura servizi, realizzeranno momenti di verifica congiunta nelle singole unità produttive per controllare la correttezza dell'organizzazione del lavoro e dell'applicazione della presente intesa e del CCNL. Ciò avverrà periodicamente e a rotazione ogni tre mesi o su richiesta di una delle parti stesse, nei casi di specifica segnalazione.

Saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti del presente accordo e del CCNL, oltre che l'accertamento da parte di UPS, dei soggetti sindacali stipulanti la presente intesa, delle autorità ispettive, di una o più delle seguenti violazioni da parte dei fornitori di UPS:

- Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo.
- Applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto e di quanto verrà sottoscritto in termini economici entro e non oltre gennaio 2020;
- Mancata e/o incongruente / tardiva corresponsione degli Istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori;
- Mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del Testo Unico Dlgs. 81/2008 e s.m.i., del vigente CCNL e del presente accordo;
- Mancato versamento alla previdenza complementare, se il lavoratore o la lavoratrice vi ha aderito, e mancato versamento ad Ebilog e Sanilog per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Fermo restando l'Autonomia territoriale, le parti s'impegnano ad attivare tempestivamente tavoli di confronto al fine di risolvere eventuali conflittualità, informando, in caso di segnalazione sindacale, mediante comunicazione formale UPS, in particolare l'ufficio del personale, e le segreterie nazionali, nelle more di un confronto con la Società non intraprenderanno iniziative unilaterali immediate.

Resta inteso che, qualora entro 5 gg lavorativi dalla comunicazione sindacale e formale dell'evento a UPS e dalla richiesta di confronto sul tema specifico, non si sia arrivati ad una definizione della controversia, le parti saranno libere di agire.

In caso, invece, di verificata, oggettiva e non risolta infrazione, la parte riscontrante dovrà richiedere direttamente l'attivazione di un tavolo di procedura di cambio appalto/contratto

di servizio con le medesime tempistiche e lo stesso iter previsti all'articolo 2 del presente accordo.

Handling

Le Parti condividono che, stante la professionalità richiesta e la qualità del servizio offerto da UPS, il livello contrattuale minimo di attestazione in tutte le attività di handling è il 5 e sarà comunque raggiunto per i nuovi ingressi, entro e non oltre i 24 mesi lavorativi dalla data di prima attività presso magazzino UPS. Gli attuali lavoratori occupati da almeno 24 mesi presso attività di magazzino UPS e inquadrati a livello inferiore passeranno al livello 5 nel mese successivo alla firma del presente accordo.

Allo stesso tempo le Parti confermano che non è prevista l'applicazione del livello 6j nei magazzini UPS e che sarà prevista l'erogazione di un ticket per la consumazione del pasto.

L.C.S.

Per UPS

[Handwritten signature for UPS]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Giovanni
FILT HONARDIA

[Handwritten signature]

Per Filtr Cgil

[Handwritten signature]

Per Filtr Cisl

[Handwritten signature]

Per Uiltrasporti

[Handwritten signature]

Alainio
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]